

STAFF SO ST 92

D'ALTRIO/MANNA
CUP 8073
92

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0540139 23/08/2018 11,05

Ritt. : RI GENERA SRL

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrative...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 18 del 2018



23 agosto 2018



STAFF - Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali 501792
23 AGO. 2018
PER RICEVUTA

s.r.l.

spett.le Regione Campania
 Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
 UOD Valutazioni ambientali
 sede

alla c.a Dirigente avv. Simona Brancaccio
 trasmessa a mano

oggetto: CUP 8073 procedimento di Via – società "RI.GENERA" s.r.l. "impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi" in Marigliano (Na) alla via Nuova del Bosco km.1.800 – seduta conferenza dei servizi conclusiva fissata per il giorno 4 settembre 2018 – **integrazione trasmissione atti** .

La scrivente società "RI.GENERA" s.r.l., con sede in Polpenazze del Garda (BS) alla via Montecanale n.19/21, p.iva 03468310986, p.e.c. ri.generasrl@legalmail.it, in persona dell'Amministratore, legale rappresentante p.t., **Gianluca Daniele Rossi**, nato a Napoli il 23 luglio 1976, espone quanto segue, premesso

Con nota 2 agosto 2018, prot. n.2018 0508482, è stata comunicata la fissazione per il giorno 4 settembre 2018 della seduta conclusiva della conferenza dei servizi per l'esame della richiesta di Via, presentata dalla scrivente società.

A seguito di consultazione del link pubblicato sul sito della Regione Campania (riguardante gli atti della conferenza prodotti dagli Enti partecipanti), la scrivente è venuta a conoscenza dell'invio da parte del Comune di Marigliano della comunicazione/determinazione Settore IV^ 8 agosto 2018 R.G. n.763 – R.Settore n.139/2018, a firma del Responsabile IV^ Settore Urbanistica LL.PP. R.u.p. arch. Sabato Esposito, recante avvio del procedimento per l'eventuale annullamento del permesso di costruire 4 agosto 2015 n.58, rilasciato alla scrivente società, relativo al complesso immobiliare di proprietà della società "SO.F.Invest", sito in Marigliano alla via Nuova del Bosco km.1800 area p.i.p., riportato in catasto al foglio 13, p.lla 157 sub 2.

Nel termine di legge, la scrivente società ha presentato con invio a mezzo pec e direttamente al protocollo (acquisito al numero 0017500), in data 22 agosto 2018, memoria difensiva, con relativi allegati tecnici, comprovante l'illegittimità del comportamento del Comune di Marigliano, che per completezza di atti si invia, anche, a Codesta Direzione.

Tutto ciò premesso, si trasmette la suindicata memoria difensiva, con allegati, presentata al Comune di Marigliano in data 22 agosto 2018, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento al riguardo.

Distinti saluti

società "RI.GENERA" s.r.l.



MARIGLIANO



C_E955 - - 1 - 2018-08-22 - 0017500

Prot. Generale n: 0017500

A

Data: 22/08/2018 Ora: 10.05

Classific



21 agosto 2018

Spett.le **Comune di Marigliano (Na)**

Sede municipale

al **Responsabile IV^ Settore Urbanistica LL.PP.**

R.u.p. arch. Sabato Esposito

al **sig. Sindaco del Comune di Marigliano**

al **Segretario Generale del Comune di Marigliano**

p.e.c.: protocollo@pec.comunemarigliano.it

urbanistica@pec.comunemarigliano.it

oggetto: comunicazione avvio del procedimento - determinazione Settore IV^ 8 agosto 2018 R.G. n.763 – R.Settore n.139/2018 – **note difensive Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.** .

La scrivente **società "RI.GENERA" s.r.l.**, con sede in Polpenazze del Garda (BS) alla via Montecanale n.19/21, p.iva 03468310986, p.e.c. ri.generasrl@legalmail.it, in persona dell'Amministratore, legale rappresentante p.t., **Gianluca Daniele Rossi**, nato a Napoli il 23 luglio 1976, assistita nel presente atto dall'**avv. Domenico Vitale** (C.F. VTL DNC 60E 27F924I) e dall'**avv. Gabriele Vitale** (C.F. VTL GRL 89T 16I073J) - che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata: avv.mimmovitale@legalmail.it, e gabri.vitale@legalmail.it - con gli stessi elettivamente domiciliata in Nola (Na) alla via A.Laterizio n.69, espone quanto segue.

premesso

Con la determinazione 8 agosto 2018 in oggetto è stato avviato il procedimento per l'eventuale annullamento del permesso di costruire 4 agosto 2015 n.58, rilasciato

1

avv. Domenico Vitale – avv. Gabriele Vitale
Via A. Laterizio n° 69, 80035 Nola (Na),
Viale Bligny n° 11, 20136 Milano
www.avvocativitale.com - info@avvocativitale.com
Tel./fax 081.8232112 – 349.8304276



alla scrivente società, relativo al complesso immobiliare di proprietà della società "SO.F.Invest", sito in Marigliano alla via Nuova del Bosco km.1800 area p.i.p., riportato in catasto al foglio 13, p.lla 157 sub 2.

Il citato p.d.c. ha autorizzato le seguenti opere: realizzazione di un opificio industriale per la MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI, A MATRICE PLASTICA, CARTACEA E METALLICA, per una superficie complessiva pari a mq 5.276,30 ed altezza di 12.00 mt, previo demolizione di alcuni corpi di fabbrica esistenti, ai fini del recupero di superficie da utilizzare per la realizzazione del nuovo opificio.

A fondamento dell'eventuale "annullamento" - anche se, poi, si richiama l'art.15 "Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire" d.p.r. n.380/2001, riferito a fattispecie diversa - il R.u.p. assume due elementi:

- mancata consegna di copia conforme dell'autorizzazione sismica rilasciata dal Genio Civile di Napoli, ai sensi dell'art.10 L.R. n.19/2009;
- mancata presentazione del DURC della ditta esecutrice.

In assenza di ciò, sempre secondo il R.u.p., il P.d.C. non sarebbe efficace.

Peraltro lo stesso R.u.p. da atto nella determinazione in oggetto che *"l'Ufficio non ha contestato nei termini tali carenze documentali"*, pur avendo presentato nel termine di legge la società *"a mezzo pec in data 4 agosto 2016 l'inizio dei lavori (rinvenuto durante le attività del Tavolo Tecnico del 3 agosto 2018), con allegato pdf (non rinvenuto nel fascicolo), indirizzata a urbanistica@pec.comunemarigliano.it e protocollo@pec.comunemarigliano.it, successivamente girato al servizio urbanistica con pec dell'8 agosto/2016 e successiva comunicazione assunta al prot. gen. n.16202 del 6 settembre 2016 (solo nomina del direttore dei lavori e della ditta esecutrice, del coordinatore per la sicurezza"*.



Presunte carenze documentali che in ogni caso non consentono di annullare il permesso di costruire n.58 del 2015.

Difatti, per una corretta applicazione dell'art.15 T.U. edilizia, la giurisprudenza più recente ha chiarito quanto segue.

Il Tar Campania Napoli, sezione Quarta, con la sentenza **26 luglio 2018 n.5016**, ha statuito che " *4.3. Dovendosi valutare l'inizio dei lavori in concreto e in rapporto all'entità dell'intervento edilizio programmato (v. Consiglio di Stato, sez. V, 31/08/2017, n. 4150), va affermato che la realizzazione del muro descritto già effettuato costituisce senz'altro un valido inizio dei lavori in quanto implica l'attivazione del cantiere e rappresenta inequivocamente la volontà di realizzare l'opera programmata (sull'idoneità di lavori di sbancamento e di realizzazione di un muro di contenimento a rappresentare l'inizio dei lavori, v. Cassazione penale, sez. II, 06/02/1979; v. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 19/09/2017, n. 4381 e, in termini, T.A.R. Genova, sez. I, 28/01/2016, n. 93)*".

Nella segnalata sentenza, i Giudici campani hanno ritenuto, correttamente, che la realizzazione di una recinzione del cantiere, unita ad uno sbancamento e terrazzamento, costituisce elemento che impedisce di dichiarare la decadenza del titolo edilizio per mancato inizio lavori.

Ancora, Tar Campania, Salerno sezione Prima, 22 maggio 2018 n.788 ha affermato che al fine di impedire la decadenza del permesso di costruire, l'avvio delle opere deve essere **reale ed effettivo ovvero manifestazione di un serio e comprovato intento di esercitare il diritto ad edificare**, e non solo apparente o fittizio. *L'inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza della concessione edilizia può ritenersi sussistente quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare l'opera, non essendo a ciò sufficiente il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e materiali di costruzione (così*



Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 1993 n. 1165); ovvero, detto altrimenti, l'inizio dei lavori non è configurabile per effetto della sola esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento e senza che sia manifestamente messa a punto l'organizzazione del cantiere e sussistendo altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2000 n. 5242)".

Il Tar Toscana, Sez. Terza, con la sentenza n.128 del 23 gennaio 2017, ha annullato, in quanto illegittimo, il provvedimento con cui un Comune ha dichiarato la decadenza di un permesso di costruire per mancato inizio delle opere: nel caso di specie, tuttavia, entro il termine annuale erano stati realizzati alcuni lavori, quali lo scavo e la parziale posa in opera di una recinzione. L'illegittimità del provvedimento adottato dal Comune risiede, dunque, nel fatto che la decadenza del permesso di costruire trova il proprio fondamento nella **totale inerzia del soggetto destinatario del permesso**, in quanto tale inattività rappresenta un elemento inconfutabile della radicale mancanza di volontà di dare avvio ed impulso ai lavori. Pertanto, un provvedimento di decadenza non può trovare giustificazione, qualora, come nel caso di specie, vi sia stata una discrepanza tra lavori concordati (ed autorizzati) e lavori iniziati ed effettuati.

Le attività rilevanti sono quelle strettamente funzionali alla realizzazione dell'opera oggetto del titolo edilizio e, quindi, oltre ai lavori espressamente previsti dal titolo stesso, anche quei lavori che, sulle base delle risultanze di esso, **risultino essere assolutamente necessari per conseguirne il risultato finale e ne costituiscano, dunque, attività esecutiva.**

Le attività realizzate nel termine di legge sono consistite nell'approntamento del cantiere con mezzi e macchinari, recinzione e pulizia dell'area, messa in sicurezza del capannone, demolizione dello stesso (che presentava una consistenza in termini



di superficie pari a 1.217,70 mq, per una volumetria di circa **5.000 mc**), allontanamento dei materiali provenienti dalle demolizioni, inoltre, successivamente al rilascio dell'autorizzazione sismica concessa dal Genio Civile di Napoli è stata avviata la produzione degli elementi in cemento armato precompresso che saranno consegnati ed assemblati in loco nel prossimo novembre 2018.

La demolizione del capannone preesistente, come peraltro, indicato nella relazione tecnica a firma dell'ing. Antonio Provvvisiero, progettista e direttore dei lavori, allegata alla richiesta di p.d.c., era assolutamente necessaria ai fini della costruzione dell'edificio che costituisce oggetto del p.d.c.

Peraltro, la decisione del Consiglio di Stato 19 settembre 2017, richiamata nell'avvio del procedimento ed oggetto forse di frettolosa lettura, è assolutamente inconferente al caso di specie, in quanto la stessa non afferma che per l'inizio dei lavori è richiesta la realizzazione dell'innalzamento degli elementi portanti e muri, è sufficiente l'esecuzione degli scavi che servono per gettare le fondazioni dell'edificio che verrà costruito.

Per sola completezza, si segnala che un eventuale annullamento del p.d.c. 4 agosto 2015 avverrebbe a distanza di oltre tre anni dal suo rilascio, con evidente violazione dell'art.21 nonies Legge n.241 del 1990, come così modificato dall'art.25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014 n.164, e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124.

Tutto ciò premesso, la scrivente società con la presente nota formula **istanza di archiviazione del procedimento** per l'eventuale annullamento del permesso di costruire 4 agosto 2015 n.58, relativo al complesso immobiliare, sito in Marigliano



alla via Nuova del Bosco km.1800 area p.i.p., riportato in catasto al foglio 13, p.lla 157 sub 2.

Le presenti note difensive vengono prodotte ai sensi e per gli affetti della Legge n.241 del 1990 ss.mm.ii. .

Si segnala che a tutt'oggi non è stato dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata in data 16 agosto 2018 prot. n. 0017212 ed inviata a mezzo pec in pari data.

Infine, il presente atto costituisce, anche, formale **costituzione in mora** nei confronti del R.u.p., arch. Sabato Esposito, per tutti i danni di natura economica che dovessero derivare dall'illegittimo annullamento del p.d.c. n.58/2015; a solo titolo semplificativo e salvo maggiore dettaglio, per l'investimento effettuato, per le spese già affrontate (demolizione della struttura preesistente, pagamento del nuovo capannone, che verrà installato a settembre prossimo) e per i mancati introiti per l'impedimento all'inizio della nuova attività programmata.

Si allega relazione tecnica dell'ing. Antonio Provvisiero, progettista e direttore dei lavori, con documentazione allegata.

Distinti saluti

società "RI.GENERA" s.r.l.

l'Amministratore p.t.

Gianluca Daniele Rossi

Avv. Domenico Vitale

Avv. Gabriele Vitale


Oggetto: Avvio procedimento ai sensi dell'art.7 e segg. Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di annullamento del Permesso a Costruire n.58 del 04/08/2015 in ditta "RI.GENERA s.r.l.", titolare sig. Molinari Luigi, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante. In catasto al fg. 13, P.lia 157 sub 2 - via Nuova del Bosco km 1800 Area PIP Marigliano – Relazione Tecnica sull'andamento del cantiere

In riscontro alla nota richiamata in oggetto, con la presente lo scrivente ing. Antonio Provisiero, in qualità di progettista e direttore dei lavori, di cui al Permesso di Costruire n. 58 del 04/08/2015 in ditta "RI.GENERA s.r.l.", riporta di seguito le motivazioni per le quali si chiede l'immediata sospensione dell'Avvio procedimento ai sensi dell'art.7 e segg. Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., finalizzato all'annullamento del citato permesso di costruire.


È doveroso, innanzitutto, precisare che l'inizio dei lavori subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica del competente settore provinciale del Genio Civile è riferita alla realizzazione di nuove opere strutturali ovvero al consolidamento di quello esistenti. Oggetto del rilasciato permesso di costruire è la realizzazione di un nuovo organismo edilizio, nel pieno rispetto delle norme tecniche di attuazione dell'Area PIP del Comune di Marigliano, previo demolizioni delle esistenti strutture.

È stato dettagliatamente descritto nella relazione tecnica allegata al permesso di costruire che:

Resultano tutti legittimi, realizzati a seguito del rilascio di titoli urbanistici richiesti dalla proprietà nel corso degli anni e realizzati conformemente a quanto autorizzato tutti i corpi di fabbrica presenti nel lotto. Per una maggior chiarezza espositiva sulla legittimità dei corpi di fabbrica esistenti sul lotto sono stati attribuiti ai corpi stessi delle lettere dell'alfabeto che vanno da A-H come di seguito riportato:



Manufatti da demolire		
D	PALAZZINA UFF. e SERV. OPERAI	Mq. 445,85
E	REPARTO SABB. e VERNIC. SALA COMPRESSORI	Mq. 530,00
F	REPARTO TAGLIO PROFILATI	Mq. 187,75
G	DEPOSITO VERNICI	Mq. 54,10
TOTALE		Mq. 1.217,70



Risulta, pertanto, non pertinente il contenuto della sentenza richiamata, in quanto la stessa fa riferimento ad un titolo totalmente differente e che non prevedeva le notevoli demolizioni che invece sono state eseguite e per le quali è emersa la necessità di impiegare un rilevante approntamento di uomini e mezzi, oltre a predisporre apposite documentazioni conservate in cantiere, per le eventuali verifiche degli organi preposti, ai quali è stata inviata apposita notifica preliminare come previsto dal d. lgs. 81/08:

VIA MONTECANALR,19/21
25080 POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Spett.le ASL di POMIGLIANO D'ARCO
Via Nilde Iotti,17
Csp 80038 Pomigliano D'arco (NA)

Spett.le Dir. Provinciale del Lavoro di Napoli
Via Vespucci civico 172 csp.80142 - Napoli

Oggetto: **DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN FERRO ED ACCIAIO E REALIZZAZIONE DI CAPANNONE INDUSTRIALE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO.**

Di seguito si riporta un estratto del rilievo fotografico effettuato nel corso delle operazioni di demolizione effettuate:





Pertanto nel corso del sopralluogo effettuato dall'ufficio e richiamato nella determina di avvio al procedimento per l'annullamento del Permesso di Costruire, si è potuto constatare che le operazioni di demolizione che hanno interessato i corpi di fabbrica individuati dalle lettere D – E – F – G erano state completate.

Il cantiere al momento del sopralluogo era stato anche ripulito del materiale proveniente dalle demolizioni, che è stato regolarmente smaltito, anche perché all'interno della proprietà insistono anche altri corpi di fabbrica non oggetto di demolizione e/o altri interventi, all'interno dei quali risultano regolarmente in corso altre attività di cui la proprietà si occupa. Pertanto, al momento la configurazione dello stato dei luoghi è totalmente differente rispetto allo stato ante operam riportato negli elaborati grafici dello stato dei luoghi, predisposti per il rilascio del permesso di costruire.

Il cantiere al momento non è oggetto di alcuna lavorazione, visto anche il periodo di ferie e le stesse riprenderanno nel prossimo settembre 2018, quando saranno realizzate le fondazioni che ospiteranno la struttura in elevazione, al momento in produzione in stabilimento, in quanto sarà realizzata in cemento armato precompresso dalla società Baracalit, che ha previsto la consegna proprio per il novembre 2018.

Per le opere strutturali, come previsto dall'art. 17 della L. 64/74, è stata richiesta e rilasciata Autorizzazione Sismica 224/AS/18 del 24.01.2018 dal settore provinciale del Genio Civile di Napoli:

Art. 17

Denuncia dei lavori, presentazione ed esame del progetto

Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni o soprallevarsi, è tenuto a dare preventiva notizia, nell'atto e mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile e avendo la comparsa degli interessati, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alta domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'Albo, nel limiti della rispettiva competenza, nonché del direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esecutivo per planimetrie, piante, prospetti e sezioni ed accettato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli della struttura portante, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari costruttivi della struttura.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi adottate, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opere di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.

L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, sempreché non si tratti di manufatti per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

Implicitamente lo stesso articolo non prevede alcuna autorizzazione nel caso di demolizione, soprattutto quando si tratta di fabbricati isolati, o altre lavorazioni non strutturali.

Relativamente all'autorizzazione sismica richiamata, si precisa che la stessa, insieme ai certificati di idoneità statica e altri provvedimenti strutturali, sono stati presentati in sede di conferenza dei servizi, quando tra l'altro il Comune come riportato nella determina di avvio del procedimento per l'annullamento del permesso, ha recuperato anche il corretto inizio dei lavori, inviato in tempo utile via pec e non reperito dall'ufficio. È doveroso evidenziare che la conferenza dei servizi ha lo scopo di facilitare l'acquisizione da parte della P.A. di autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta o di altri elementi comunque denominati, mediante convocazione di apposite riunioni collegiali (cosiddetta conferenza) anche finalizzati all'emissione di un provvedimento amministrativo. Essa può essere vista sia come un modulo procedimentale di semplificazione di un procedimento, sia come strumento di coordinamento della pluralità degli interessi coinvolti, al fine di soppesarli ed aggregarli. Le determinazioni della conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni finali ed hanno lo scopo di velocizzare la conclusione di un procedimento amministrativo (ad esclusione di concessioni edilizie, permessi di costruire e Denuncia di inizio attività in edilizia).

Si conclude, pertanto, ribadendo che non esistono i presupposti per l'annullamento del permesso di costruire, in quanto l'inizio dei lavori è stato effettivamente effettuato, mediante l'approntamento del cantiere per l'avvio, nonché ultimazione, delle demolizioni previste dagli elaborati tecnici allegati al permesso di costruire, l'utilizzo di ingenti uomini e mezzi che hanno provveduto alla demolizione di corpi di fabbrica esistenti per complessivi mq. 1.217,70, corrispondenti a circa 5.000 mc e l'allontanamento dei materiali provenienti dalle demolizioni. Inoltre, vista l'autorizzazione sismica concessa dal genio civile, è stata avviata la produzione degli elementi in cemento armato precompresso che saranno consegnati ed assemblati in loco nel prossimo novembre 2018.

L'annullamento del permesso di costruire, comporterebbe un deposito degli elementi in fabbricazione presso lo stabilimento di produzione, con applicazione di penali alla proprietà, oltre a danni economici derivanti dai ritardi rispetto al cronoprogramma delle attività che dovranno essere ospitate dal nuovo corpo di fabbrica.

Allegati:

- 1) Rilievo fotografico completo delle operazioni delle demolizioni effettuate;
- 2) Autorizzazione Sismica n. 224/AS/18 del 24.01.2018.

Vista la mole di documentazione prodotta, rimangono agli atti della ditta proprietaria tutta la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle demolizioni, che comunque saranno consegnati con la comunicazione di fine lavori.

La presente relazione tecnica viene firmata digitalmente dallo scrivente professionista, allegando anche il certificato della firma digitale apposta.

Il Tecnico Progettista e Direttore dei Lavori:
ing. Antonio Provvissiero

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0103682 14/02/2018 12.42

N. 14. 80030 Genio civile di Napoli; presidio

Dest. BRUSCINO ANGELO

Classifica: 50 e 15. Fanciullo: 4 dal 2018



Oggetto:

DENUNCIA DI LAVORI (L.R. n.9/83 s.m.i. - D.P.R. n.380/01 s.m.i. - L. n.64/74 - L. n.1086/71 - D.P.G.R. n. 23 del 11.02.2010).	
DENUNCIA ORDINARIA	
PRIMA DENUNCIA	
Committente	BRUSCINO ANGELO Residenza: SAN VITALIANO VIA 40 MOGGI
Titolare di:	permesso di costruire n° 58 in data 04/08/2015
Lavori di:	REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE
Comune:	Marigliano CAP: 80034 Ubicazione: VIA NUOVA DEL BOSCO 1.800 KM.

Provvedimento di autorizzazione sismica n° 224/AS/18 del 24/01/2018

(di cui agli artt. 2 e 4 della L.R. 9/83, come modificata dalla L.R. 19/09, e
Regolamento attuativo approvato con D.P.G.R. n. 23 del 11.02.2010)

Questo Settore:

- vista l'istanza di denuncia dei lavori, comprensiva di progetto e documentazione allegata, presentata dalla ditta committente, in oggetto generalizzata, in data ed acquisita al protocollo di Settore n° 709991 del 27/10/2017, intesa ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica di cui alla legge regionale 07.01.1983 n.9 come modificata dalla L.R. 28.12.2009 n.19;
- vista la comunicazione di avvio del procedimento formulata da questo Settore ai sensi e per gli effetti della L.n. 241/90 con nota prot. n.AS.2017.002663 del 27/10/2017
- vista la documentazione prodotta dal committente e il progetto esecutivo dell'intervento proposto a firma dei tecnici incaricati e allegati all'istanza de qua, fra cui:
 - a) le asseverazioni dei progettisti, del geologo e del collaudatore in corso d'opera, da cui risulta la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;
 - b) le dichiarazioni a cura del committente, del costruttore e dei tecnici, conformi alla modulistica approvata dal Dirigente preposto al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile;
 - c) la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui all'art.8 della L.R. 9/83.

Rilevato che:

- all'esito positivo dell'attività istruttoria, il progetto è stato annotato sul registro cronologico regionale dei provvedimenti sismici in data 24/01/2018 assegnando allo stesso il n° 224/AS/18

VISTI

- la Legge 07.08.1990 n. 241
- la Legge 02/02/1974 n. 64
- la Legge 05.11.1971 n. 1086
- il D.P.R. 06.06.2001 n. 380
- il D.M. Infrastrutture 14.01.2008
- la L.R. 07.01.1983 n. 9
- la L.R. 28.12.2009 n. 19
- il "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania" di cui al D.P.G.R. n. 23 del 11.02.2010
- la D.G.R.C. n. 1897 del 22.12.2009
- Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, qualora necessario
- Fermo restando che l'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 2 co. 10 e art. 3 della L.R. 9/83, come mod. dall'art. 10 della L.R. 19/09, non costituisce revisione dei calcoli statici e non solleva la ditta committente, il costruttore, il progettista strutturale, il direttore dei lavori, il geologo ed il collaudatore in c.o. dalle responsabilità e dagli obblighi loro attribuiti dalle normative vigenti



AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 2 e 4 della L.R. 9/83 come modificata dall'art. 10 della L.R. 19/09, l'esecuzione dei lavori strutturali in oggetto, conformemente alla denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata.

PRECISA

- che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la documentazione tecnica ed amministrativa sulla quale è stato annotato in originale il n° 224/AS/18, indicante la corrispondente annotazione sul registro cronologico regionale dei provvedimenti sismici;
- che la presente autorizzazione sismica è valida anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, c.1, D.P.R. 380/01 (art. 4, co. 1, L. 05/11/1971 n. 1086).


DISPONE

la restituzione alla S.V. di uno dei due esemplari degli elaborati progettuali in epigrafe, comprensivi di allegati, quale parte integrante del presente provvedimento, debitamente timbrati e firmati;


COMUNICA

- CHE, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/83, il presente provvedimento, in uno alla documentazione progettuale ed amministrativa allegata, deve essere conservato in cantiere dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione a cura del direttore dei lavori;
- CHE, ai sensi dell'art.3 co. 5 della L.R. 9/83, il costruttore incaricato dell'esecuzione dei lavori strutturali de quibus deve datare e sottoscrivere gli atti di cui al punto precedente;
- CHE l'Ufficio trattiene agli atti l'altro dei due esemplari della denuncia dei lavori in argomento, completa di istanza, progetto e relativi allegati;
- CHE ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori (art. 3, co. 4, L.R. 9/83 e art. 65, co. 5, D.P.R. 380/01 - art. 4, co. 5, L. 1086/71)
- CHE, in caso di variante strutturale, il direttore dei lavori deve sospendere l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il relativo provvedimento sismico
- CHE la responsabilità per l'osservanza delle norme vigenti nelle zone sismiche relative all'esecuzione dei lavori in oggetto ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, sul geologo, sul direttore dei lavori, sulla ditta esecutrice e sul collaudatore (art. 3 L.R. 9/83);
- CHE il direttore dei lavori è tenuto ad istituire il giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici (art. 3, co. 5, L.R. 9/83, art. 66, co. 1, D.P.R. 380/01 - art. 5, co. 1, L. 1086/71);
- CHE per tutte le comunicazioni relative alla denuncia dei lavori de qua il committente deve sempre indicare gli estremi del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento
Ing. Michele Cerulli



Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto













































Data: 21 agosto 2018, 19:27:32
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: gabri.vitale@legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: note difensive società Ri.Genera s.r.l.
Allegati: daticert.xml (1.4 KB)
postacert.eml (23.6 MB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/08/2018 alle ore 19:27:32 (+0200) il messaggio "note difensive società Ri.Genera s.r.l." proveniente da "gabri.vitale@legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.comunemarigliano.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 78C014FC.033E66EB.5D86B7E3.DDBC4DCB.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 21 agosto 2018, 19:27:09
Da: gabri.vitale@legalmail.it <gabri.vitale@legalmail.it>
A: urbanistica@pec.comunemarigliano.it
protocollo@pec.comunemarigliano.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: note difensive società Ri.Genera s.r.l.
Allegati: note difensive rigenera -firmato.pdf (2.1 MB)
relazione tecnica_20.08.2018.pdf.p7m (1.7 MB)
01_allegato1_rilievo fotografico.rar (9.2 MB)
02_allegato2_autorizzazione sismica.rar (10.6 MB)

si trasmettono in allegato note difensive per conto della società Ri.Genera s.r.l. di riscontro all'avvio del procedimento - determinazione settore IV^ 8 agosto 2018 r.g.n.763 - R.Settore n.139/2018.

distinti saluti
Studio Legale Vitale

Data: 21 agosto 2018, 19:27:32
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: gabri.vitale@legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: note difensive società Ri.Genera s.r.l.
Allegati: daticert.xml (1.4 KB)
postacert.eml (23.6 MB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/08/2018 alle ore 19:27:32 (+0200) il messaggio "note difensive società Ri.Genera s.r.l." proveniente da "gabri.vitale@legalmail.it" ed indirizzato a "urbanistica@pec.comunemarigliano.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 78C014FC.033E66EB.5D86B7E3.DDBC4DCB.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 21 agosto 2018, 19:27:09
Da: gabri.vitale@legalmail.it <gabri.vitale@legalmail.it>
A: urbanistica@pec.comunemarigliano.it
protocollo@pec.comunemarigliano.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: note difensive società Ri.Genera s.r.l.
Allegati: note difensive rigenera -firmato.pdf (2.1 MB)
relazione tecnica_20.08.2018.pdf.p7m (1.7 MB)
01_allegato1_rilievo fotografico.rar (9.2 MB)
02_allegato2_autorizzazione sismica.rar (10.6 MB)

si trasmettono in allegato note difensive per conto della società Ri.Genera s.r.l. di riscontro all'avvio del procedimento - determinazione settore IV^ 8 agosto 2018 r.g.n.763 - R.Settore n.139/2018.

distinti saluti
Studio Legale Vitale

--

Data: 21 agosto 2018, 19:27:32
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: gabri.vitale@legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: note difensive società Ri.Genera s.r.l.
Allegati: daticert.xml (1.4 KB)
postacert.eml (23.6 MB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/08/2018 alle ore 19:27:32 (+0200) il messaggio "note difensive società Ri.Genera s.r.l." proveniente da "gabri.vitale@legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.comunemarigliano.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 78C014FC.033E66EB.5D86B7E3.DDBC4DCB.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 21 agosto 2018, 19:27:09
Da: gabri.vitale@legalmail.it <gabri.vitale@legalmail.it>
A: urbanistica@pec.comunemarigliano.it
protocollo@pec.comunemarigliano.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: note difensive società Ri.Genera s.r.l.
Allegati: note difensive rigenera -firmato.pdf (2.1 MB)
relazione tecnica_20.08.2018.pdf.p7m (1.7 MB)
01_allegato1_rilievo fotografico.rar (9.2 MB)
02_allegato2_autorizzazione sismica.rar (10.6 MB)

si trasmettono in allegato note difensive per conto della società Ri.Genera s.r.l. di riscontro all'avvio del procedimento - determinazione settore IV^ 8 agosto 2018 r.g.n.763 - R.Settore n.139/2018.
distinti saluti
Studio Legale Vitale

--

Data: 21 agosto 2018, 19:27:32
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: gabri.vitale@legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: note difensive società Ri.Genera s.r.l.
Allegati: daticert.xml (1.4 KB)
postacert.eml (23.6 MB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/08/2018 alle ore 19:27:32 (+0200) il messaggio "note difensive società Ri.Genera s.r.l." proveniente da "gabri.vitale@legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.comunemariigliano.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 78C014FC.033E66EB.5D86B7E3.DDBC4DCB.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 21 agosto 2018, 19:27:09
Da: gabri.vitale@legalmail.it <gabri.vitale@legalmail.it>
A: urbanistica@pec.comunemariigliano.it
protocollo@pec.comunemariigliano.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: note difensive società Ri.Genera s.r.l.
Allegati: note difensive rigenera -firmato.pdf (2.1 MB)
relazione tecnica_20.08.2018.pdf.p7m (1.7 MB)
01_allegato1_rilievo fotografico.rar (9.2 MB)
02_allegato2_autorizzazione sismica.rar (10.6 MB)

si trasmettono in allegato note difensive per conto della società Ri.Genera s.r.l. di riscontro all'avvio del procedimento - determinazione settore IV^ 8 agosto 2018 r.g.n.763 - R.Settore n.139/2018.
distinti saluti
Studio Legale Vitale

--
